

N. R.G. [REDACTED]/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE

nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

NON DEFINITIVA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3637/2023 promossa da:

[REDACTED] (C.F. 02059150488), con il
patrocinio dell'avv. GOTI SIMONE e dell'avv. FROSINI SIMONE

ATTORE

contro

[REDACTED] (C.F. 15240741007), con il
patrocinio dell'avv. [REDACTED]

CONVENUTO

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'attore: *"Voglia il Tribunale di Firenze, ogni domanda, istanza, difesa ed eccezione contraria disattesa e respinta,*

In via istruttoria, si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia disporre l'integrazione di CTU sulle questioni dedotte da questa difesa in sede di verbale di udienza del 06 maggio 2025, nonché al punto 1) del presente atto;

Nel merito: - accertare l'usurarietà degli interessi applicati dalla Banca convenuta sul rapporto di conto corrente ordinario n. 9142 e, conseguentemente, espungere integralmente gli addebiti usurari in virtù dell'articolo 1815, comma 2, c.c.; accertare l'avvenuta applicazione di un T.E.G. superiore al tasso soglia in violazione della L. 108/96; accertare la nullità della clausola sugli interessi per contrasto con norme imperative ex art. 1418 c.c., art. 644 c.p., art. 1815, comma 2, c.c.;

- accertare l'illegittima applicazione di interessi ultralegali da parte della Banca convenuta sul rapporto di conto corrente ordinario n. 590631 in violazione dell'art. 1284 c.c., accertare quindi la nullità delle clausole di determinazione del tasso di interesse debitore ex art. 1346 c.c. ed art. 1284 c.c., ovvero accertarne la nullità ex art. 117 TUB;

- accertare l'illegittima applicazione del tasso di capitalizzazione trimestrale e comunque della tecnica dell'anatocismo ex art. 1283 c.c.; accertare la nullità delle clausole anatocistiche per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c., art. 1418 c.c. ed art. 1283 c.c., nonché la nullità per mancanza di pattuizione scritta e mancanza di adeguamento alla CICR, sui rapporti di conto corrente ordinario n. 9142 e n. 590631 e, conseguentemente, rideterminare l'ammontare degli interessi in ragione del saggio legale senza capitalizzazione per tutta la durata del mese;

- accertare l'illegittima applicazione delle Commissioni di Massimo Scoperto, delle Commissioni di Remunerazione degli Affidamenti e Sconfinamenti, nonché di ogni spesa, commissione e remunerazione non preventivamente concordata da parte della Banca convenuta sui rapporti oggetto del presente giudizio; accertare la nullità delle Commissioni di Massimo Scoperto e delle Commissioni di Remunerazione degli Affidamenti e Sconfinamenti e di ogni spesa, commissione e remunerazione non preventivamente concordata per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c. e per mancata pattuizione scritta; - accertare in ogni caso che la Banca convenuta, senza alcun valido titolo, ha

addebitato alla società [REDACTED] importi non dovuti in relazione ai rapporti oggetto del presente giudizio;

- accertare il saldo corretto dei rapporti oggetto del presente giudizio determinato al netto di: interessi usurari, interessi ultralegali illegittimi e comunque indebitamente applicati e percepiti su tali conti correnti, Commissioni di Massimo Scoperto Commissioni di Remunerazione degli Affidamenti e Sconfinamenti, ogni spesa, commissione e remunerazione non concordata, capitalizzazione trimestrale e anatocismo, con l'aggiunta di interessi attivi e, per l'effetto, stornare dai suddetti conti correnti le annotazioni illegittimamente effettuate dalla Banca – nei periodi interessati – come accertate in corso di causa al netto di: interessi usurari, interessi ultralegali illegittimi e comunque indebitamente applicati e percepiti su tali conti correnti, Commissioni di Massimo Scoperto Commissioni di Remunerazione degli Affidamenti e Sconfinamenti, ogni spesa, commissione e remunerazione non concordata, capitalizzazione trimestrale e anatocismo, con l'aggiunta di interessi attivi, quantificabili in complessivi € 133.726,06 o nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia ad istruttoria espletata. Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese e competenze professionali.”

Per il convenuto: “affinché l' Ill.mo Tribunale di Firenze Voglia:

- accogliere le difese ed eccezioni spiegate dalla comparente [REDACTED] [REDACTED] e comunque respingere le domande formulate dalla parte attrice contro e in danno della medesima Banca;

-accertare ed accogliere le difese relative ai fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi fatti valere dalla comparente convenuta [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

Con vittoria delle competenze legali di causa ed eventuali spese.”

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 09/03/2023 [REDACTED]
[REDACTED] ha convenuto in giudizio [REDACTED] SOCIETÀ
COOPERATIVA S.C. al fine di accertare i saldi del conto corrente ordinario n.
9142, del conto corrente anticipi s.b.f. n. 600484, del conto corrente ordinario n.
590631 e del conto corrente anticipi n. 8590631, decurtate dalle poste
illegittimamente applicate dalla Banca e chiedendo la ripetizione delle somme
indebitamente trattenute.

In particolare, ha esposto che vi sarebbero state alcune illegittimità consistite
nell'applicazione di tassi di interessi usurari, interessi ultralegali, anatocismo,
commissioni di massimo scoperto, commissioni di disponibilità fondi, commissioni
di remunerazione degli affidamenti e sconfinamenti, di spese, commissioni e
remunerazioni non oggetto di accordo fra le parti nonché nella girocontazione dal
conto anticipi n. 600484 al conto corrente ordinario n. 9142.

[REDACTED] S.C. si è costituita in data
24.05.2023 contestando ogni elemento di doglianza dell'attore nell'attuazione dei
rapporti contrattuali, nonché eccependo la prescrizione delle pretese di controparte
e qualificando come abuso del diritto la domanda attorea.

Il giudizio è stato istruito documentalmente e mediante consulenza tecnica
d'ufficio. All'udienza del 24.2.2026 le parti hanno discusso oralmente la causa ai
sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., precisando le conclusioni come sopra, e il Giudice si
è riservato di depositare la sentenza nei successivi 30 giorni.

ooooo

1. Qualificazione dell'azione e onere della prova

La correntista agisce in giudizio per l'accertamento del saldo dei conti correnti
sopra citati. Pertanto, ai sensi dell'art. 2967 c.c. su tale parte grava l'onere della
prova dell'illegittima attuazione dei rapporti contrattuali.

Più in particolare, quando sia il cliente ad agire in giudizio per la ripetizione delle somme ~~inutilmente~~ versate o per far accertare un diverso saldo rispetto a quello risultante dal conto corrente spetta al cliente l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, salvo che allegghi la conclusione del contratto *'verbis tantum'*, la quale, se pacifica, impone al giudice di rilevare la nullità del negozio e quindi la mancata valida pattuizione di interessi ultralegali e commissione di massimo scoperto, mentre, ove contestata, esime il correntista dall'onere di fornire la prova negativa dell'accordo, che spetta semmai alla banca documentare (Cass. 6480/2021).

Per quanto attiene alla documentazione relativa ai conti correnti oggetto di giudizio, parte attrice ha prodotto parte degli estratti conto, lamentando che l'istituto di credito non avesse ottemperato alla richiesta stragiudiziale di consegna ~~documenti~~ ~~art. 119, comma 4, TUB~~. Costituendosi in giudizio la convenuta ha adempiuto a integrare parte degli estratti conti mancanti, eccependo il limite temporale di cui al quarto comma dell'art. 119 TUB per la documentazione risalente a oltre dieci anni prima.

Come specificato dal consulente tecnico d'ufficio, la documentazione relativa ai rapporti contrattuali non è completa, tanto che lo stesso afferma che per *"i periodi per i quali non è presente alcun documento non è stato possibile eseguire nessun accertamento"*, con la conseguenza che per tali periodi l'onere probatorio ricadente su parte attrice non è stato soddisfatto.

Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità *"Gli estratti-conto, in quanto redatti dalla banca, ben possono costituire prova da far valere contro la medesima e non è indispensabile la loro acquisizione integrale, essendo sufficiente anche quella parziale, fermo restando, per un verso, che la domanda è sfornita di prova quanto alle pretese restitutorie relative al periodo non coperto dagli estratti, e, per altro verso, che il saldo iniziale da prendere in considerazione, ai fini del calcolo del dovuto, è quello risultante dal*

primo degli estratti acquisiti, del quale sarebbe arbitrario l'azzeramento in mancanza di chiare indicazioni istruttorie in tal senso. Cassazione civile, sez. I, 09/10/2019, n. 25373

Infatti, se per un verso è incontestabile che detta produzione costituisca onere probatorio del cliente che agisca in ripetizione, per altro verso deve ritenersi che in tal caso la mancanza di documentazione abbia come unico effetto lo storno del relativo periodo non documentato; in relazione al quale in nessun modo potrà riconoscersi un credito da ripetizione in favore dell'attore, difettando la prova. Poiché ciascun periodo continuativo documentato consente la rideterminazione del suo saldo finale e della sua differenza con il saldo contabile, sarà poi sufficiente portare tal differenza in detrazione sul saldo contabile iniziale del successivo periodo continuativo documentato (che la Banca non contesta in quanto risultante dagli estratti conto dalla stessa redatti) per operare i successivi calcoli ed ottenere, all'esito, la certa determinazione del complessivo importo concretamente ripetibile.

Nel caso di specie, infatti, in caso di documentazione mancante per intervalli temporali intermedi, il CTU, come disposto dal quesito peritale, ha applicato la cd. "tecnica dei raccordi".

2. Sull'applicazione dei tassi usurari

L'attrice con riferimento al c/c n. 9142 ha sostenuto che la Banca - utilizzando lo strumento del TEG - avrebbe applicato tassi superiori alle soglie di periodo e, pertanto, al momento del ricalcolo del saldo devono essere depurati gli interessi usurari dal conto in questione.

Il consulente tecnico d'ufficio ha, invece, verificato l'assenza di pattuizioni superiori ai tassi soglia (TSU) vigenti al momento della stipula, di conseguenza non ha operato alcuna rettifica relativa a tale accertamento richiesto. Applicando, infatti, i principi delle SS.UU. n. 16303/2018 - per cui nel periodo anteriore al 1.1.2010 le CMS non erano da ritenersi parte del TEG e, pertanto, ai fini dell'usura occorreva comparare gli interessi con il tasso soglia e le CMS con la "CMS soglia" e

l'eventuale eccedenza di CMS poteva compensarsi con il "margine" degli interessi eventualmente residuo - all'esito di queste operazioni non è risultato che le soglie oggettive di usura siano mai state superate in nessun rapporto bancario oggetto di causa.

Il consulente di parte attrice contesta la conclusione del CTU rilevando che i TEG individuati nei contratti superano i tassi soglia vigenti al momento della stipula. A tale osservazione il CTU ha validamente replicato che l'usurarietà deve essere accertata non in relazione alle condizioni economiche astrattamente convenute, ma a quelle concretamente applicate dall'Istituto di credito, ancorché oggetto di variazione unilaterale.

Nel caso di specie, nei contratti contestati dalla controparte, pur essendo stato inizialmente pattuito un tasso debitore o un'aliquota di CMS superiore alle soglie indicate dalla Banca d'Italia, in concreto la Banca ha sempre variato in senso favorevole le condizioni economiche ex art. 118 TUB, applicando tassi o aliquote inferiori a quelle pattuite inizialmente.

L'art. 118 TUB, come rilevato anche dal consulente d'ufficio, prevede l'inefficacia delle modifiche avvenute senza le formalità ivi indicate solamente per modifiche sfavorevoli al cliente, come si desume dall'inciso finale del comma 3 che ha chiaramente una funzione limitativa del campo di applicazione. Da ciò discende che la modifica predisposta unilateralmente dalla banca e favorevole al correntista non necessita di alcuna formalità per la sua efficacia e validità e può quindi risultare direttamente dall'estratto conto.

Così, nonostante il tasso originariamente e astrattamente previsto in contratto potesse essere qualificato come usurario - almeno secondo la prospettazione attorea - il tasso effettivamente applicato, risultante dalla modifica unilaterale tacita, risultante dagli estratti conto, non supera i tassi soglia, conservando la propria validità.

Se, infatti, in seguito alla pronuncia delle SS.UU. n. 24675/2017 sull'usura sopravvenuta per la natura usuraia degli interessi si deve fare riferimento al momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento, è altrettanto vero che l'intervenuta modifica unilaterale *in melius* vale come nuova pattuizione. E' pertanto, condivisibile la conclusione cui è pervenuto il CTU poiché l'Istituto di credito applicando concretamente tassi inferiori è come se avesse pattuito nuove condizioni economiche, non usuraie e quindi valide.

Per tali motivi, non si è verificato alcun fenomeno di usurarietà.

3. Sull'illegittima applicazione di tassi ultralegali

L'attrice in atto di citazione lamenta che l'istituto di credito avrebbe applicato tassi ultralegali, In particolare nel conto corrente ordinario n. 590631 sarebbe stata assente la disciplina delle condizioni degli affidamenti accesi, sia per quanto riguarda il TAN che le commissioni di affidamento.

L'art. 117, comma 4, TUB prevede che i contratti devono indicare il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. In caso di violazione di tale disposizione, il comma 7 dello stesso articolo prevede un sistema di sostituzione automatico di clausole a favore del correntista.

Il correntista ha prodotto il contratto relativo al corrente ordinario n. 590631 ed è emerso che le condizioni applicate al conto trovano una pattuizione scritta relativa alla misura dei tassi a valere sugli utilizzi entro ed oltre il fido di cassa solamente con la lettera-contratto del 01/08/13.

Pertanto, il CTU ha correttamente operato la rettifica applicando i tassi sostitutivi previsti dall'art. 117, comma 7, del T.U.B dall'apertura del conto corrente ordinario n. 590631 fino alla data del 01/08/13.

4. Sull'illegittima applicazione dell'anatocismo

Come noto, in materia di interessi anatocistici si sono pronunciate le Sezioni Unite della Suprema Corte, da un lato, escludendo la ravvisabilità di usi normativi nel fenomeno dell'anatocismo bancario e, dall'altro, evidenziando che la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista bancario è sempre illegittima, anche con riguardo al periodo anteriore alle decisioni con le quali la stessa Corte di Cassazione -a far data dalla sentenza n. 2374/1999-ponendosi in contrasto con l'indirizzo giurisprudenziale sin lì seguito aveva accertato l'inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dell'art. 1283 c.c. (cfr. Cass. SS.UU., 21095/2004).

Alla nullità della clausola che prevede la capitalizzazione consegue che gli interessi debbono essere ricalcolati senza capitalizzazione alcuna (cfr. Cass. SS.UU n. 24418/2010).

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 425/2000, ha infatti dichiarato l'illegittimità dell'art. 25 del d.lgs 342/1999 nella parte in cui stabiliva che le clausole riguardanti la produzione degli interessi sugli interessi maturati, contenuti nei contratti stipulati anteriormente alla Delibera CICR del 09.02.2000, fossero valide ed efficaci sino a tale data.

La disciplina introdotta nel 2000, in deroga al principio codicistico posto dall'art. 1283 c.c., ha invece legittimato l'anatocismo per l'attività bancaria purché la capitalizzazione degli interessi fosse specificatamente pattuita per iscritto e con pari periodicità della capitalizzazione (art. 6).

L'art. 7 della delibera ha previsto una specifica disciplina per i rapporti già in corso al momento della sua entrata in vigore prevedendo che le condizioni contrattuali vigenti avrebbero dovuto essere adeguate entro il 30.6.2000 con effetti a decorrere dal successivo 1° luglio.

In particolare, veniva previsto che in caso di adeguamento non peggiorativo per la clientela delle condizioni precedentemente applicate le banche avrebbero potuto limitarsi entro il predetto termine a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale la

comunicazione delle nuove condizioni, dandone notizia per iscritto alla clientela. In caso di modifiche peggiorative, le nuove condizioni avrebbero invece dovuto essere approvate dalla clientela per iscritto (art. 7, comma 3).

Si è posta quindi la questione delle modalità con le quali le banche avrebbero potuto validamente ed efficacemente procedere all'adeguamento dei contratti pendenti ovvero se le modifiche (che introducevano la pari periodicità della capitalizzazione) potessero ritenersi migliorative rispetto al regime previgente, assumendo quale "pietra di paragone" il contenuto economico delle precedenti clausole, anche se affette da nullità, che prevedevano la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi passivi e annuale per quelli attivi.

In ordine alle modalità di adeguamento, la Suprema Corte ha statuito che *"nei contratti di conto corrente bancario stipulati in data anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 425 del 2000, pur non avendo interessato il comma 2 di tale disposizione, che costituisce il fondamento del potere esercitato dal CICR mediante l'adozione della predetta delibera, ha inciso indirettamente sulla disciplina transitoria dettata dall'art. 7 di tale provvedimento, in quanto, avendo fatto venir meno, per il passato, la sanatoria delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degl'interessi, ha impedito di assumerle come termine di comparazione ai fini della valutazione dell'eventuale peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, in tal modo escludendo la possibilità di provvedere all'adeguamento delle predette clausole mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come consentito dal comma 2 dell'art. 7, e rendendo invece necessaria una nuova pattuizione (cfr. Cass., Sez. I, 19/05/2020, n. 9140; 21/10/2019, nn. 26769 e 26779).*

A sostegno di tali conclusioni, si è osservato che a) la pronuncia di incostituzionalità ha investito il solo tema della validazione delle clausole anatocistiche fino al momento in cui è divenuta operante la delibera 9 febbraio 2000, ma non ha direttamente inciso sull'attribuzione al CICR del potere di regolamentare il transito dei vecchi contratti nel

nuovo regime, b) la portata retroattiva della pronuncia d'incostituzionalità impone tuttavia di considerare nulle le clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR, c) la circostanza che la delibera sia stata adottata anteriormente alla pronuncia d'incostituzionalità non comporta che, ai fini del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera, possa conferirsi rilievo all'applicazione di fatto delle predette clausole, prescindendo dall'invalidità delle stesse, d) la comparazione non deve avere ad oggetto le condizioni contrattuali nel loro complesso, ma solo la clausola anatocistica, da valutarsi in relazione al principio della pari periodicità nel conteggio degli interessi, stabilito dall'art. 2, comma 2, della delibera, e) in mancanza di una clausola valida che preveda, per almeno una delle due tipologie di interesse (attivo o passivo) una capitalizzazione da attuarsi con una data frequenza, è impossibile stabilire se il predetto criterio sia favorevole o sfavorevole per il correntista". (Cass. 17634/2021; in questo senso anche Corte di Appello di Firenze, n. 2223/2021, n. 1604/2021).

Non essendo pertanto operante tale modalità di adeguamento semplificata, rimessa alla mera iniziativa della Banca, si ritiene necessaria una specifica pattuizione scritta bilaterale.

Successivamente è intervenuta la Legge 147/2013 che ha modificato l'art 120, comma 2 TUB prevedendo che: *"Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:*

- a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;*
- b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale."*

La novella della L. 147/2013 ha demandato quindi al CICR l'emanazione della disciplina attuativa relativa alle modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. Tale

disposizione è stata ulteriormente innovata a distanza di meno di due anni dall'art. 17-bis della L. 49/2016, ma questa volta la CICR è intervenuta tempestivamente con delibera del 03.08.2016, pubblicata in G.U. il 10.9.2016.

In relazione alla breve finestra temporale individuabile tra il 1.1.2014 (data di entrata in vigore della legge di stabilità 2014) e il 1.10.2016 (data ultima entro la quale gli intermediari erano tenuti ad applicare la Delibera del CICR del 03.08.2016, attuativa dell'art. 120 TUB come da ultimo novellato ed entrato in vigore in data 15.04.2016) si è posto il problema della disciplina applicabile in tema di anatocismo

In un primo momento nella giurisprudenza di merito si era consolidato l'orientamento che escludeva che la modifica normativa introdotta nel 2014, in assenza di delibera attuativa da parte del CICR, potesse assumere immediata portata precettiva in ordine al divieto di anatocismo. Infatti, era sostenuta l'ultrattività della delibera CICR del 09.02.2000 adottata sotto la vigenza della precedente normativa. Ciò alla luce del criterio interpretativo previsto all'art. 161, comma 5 TUB, secondo cui *"le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo."*

Successivamente, è intervenuta la Corte di Cassazione statuendo che: *"il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° gennaio 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria."* (Cass. Sez. I , Sentenza n. 21344 del 30/07/2024; conf. Cass. 2444/2026; Cass. 1694/2026).

Avallando tale principio di diritto, che si è nelle more del procedimento consolidato, il divieto di anatocismo come disposto dall'ultima formulazione dell'art. 120 TUB deve ritenersi applicabile anche nella finestra intertemporale dal

01.01.2014 al 30.09.2016 – così come prospettato anche da parte attrice - mentre a far data dal 01.10.2016 la capitalizzazione di interessi è concessa nei limiti stabiliti dalla Delibera CICR del 03.08.2016.

Nel caso in esame il consulente tecnico d'ufficio ha rettificato il conto corrente n. 9142, innanzitutto, con l'eliminazione di ogni forma di capitalizzazione degli interessi dal 01.01.2000 al 30.06.2000, conformemente alla giurisprudenza sopra riportata. Successivamente, a seguito di integrazione di CTU, il consulente ha operato un'ulteriore rettifica sul conto eliminando ogni forma di capitalizzazione degli interessi per il periodo dal 01.01.2000 al 30.09.2016, stante l'assenza di una specifica pattuizione tra le parti. Mentre per il periodo dal 01.10.16 al 31.03.23 sono stati mantenuti i regimi di capitalizzazione pattuiti ai sensi della delibera CICR del 03.08.16.

Con riferimento, invece, al conto corrente n. 590631, aperto nel 27.01.2011, sono stati mantenuti i regimi di capitalizzazione degli interessi, in quanto pattuiti in conformità sia alla Delibera CICR del 09.02.2000 che del 03.08.2016.

Sulla base dei rilievi sopra svolti e dei principi di diritto emersi in giurisprudenza, occorre allora rilevare in relazione a questo ultimo rapporto contrattuale (c/c n. 590631) l'illegittima applicazione dell'anatocismo praticato nella finestra temporale 01.01.2014 - 30.09.2016. Infatti, per tale periodo di tempo, data la vigenza del divieto di anatocismo contenuto nell'art. 120 TUB, come chiarito recentemente dalla Corte di Cassazione, sarebbe stato necessario eliminare ogni forma di capitalizzazione degli interessi.

Per tale motivo, è necessario rimettere la causa sul ruolo e disporre integrazione di CTU per la rettifica del rapporto di conto corrente ordinario n. 590631, conformemente a quanto precisato sopra.

Mentre le altre rettifiche operate dal consulente in tema di anatocismo dovranno essere mantenute.

5. Sull'illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto

Parte attrice, con riferimento ai rapporti di conto corrente ordinario n. 9142 e conto corrente anticipi s.b.f. n.600484, ha lamentato l'applicazione unilaterale da parte della Banca di commissioni di massimo scoperto, le quali non troverebbero specifica e idonea previsione contrattuale e, pertanto, qualunque onere addebitato a titolo di C.M.S. dovrebbe essere espunto nel ricalcolo del saldo.

La commissione di massimo scoperto costituisce, infatti, un elemento retributivo dell'Istituto di credito a fronte della disponibilità di moneta bancaria offerta al correntista per lo scoperto. E' determinata secondo la percentuale convenuta sulla massima esposizione (accordata o fruita) in un dato arco temporale o sul differenziale tra l'accordato e il prelevato. Per rispettare i requisiti di determinatezza o determinabilità ex art. 1346 c.c. - e per essere, quindi, pattuizione legittima - deve prevedere espressamente sia il tasso della commissione che i criteri e la periodicità del calcolo (ovvero la percentuale, la base di calcolo, i criteri e la periodicità dell'addebito).

Nel caso in esame, i titoli contrattuali menzionati erano privi dei suddetti elementi minimi per garantire la determinatezza della previsione delle commissioni di massimo scoperto ed il consulente ha correttamente operato una rettifica eliminando ogni addebito relativo alla commissione di massimo scoperto applicata.

Tale conclusione, inoltre, è ormai fatto pacifico non essendo mai stato contestato dal CTP di parte convenuta.

6. Sull'illegittima applicazione di altre commissioni

Parte attrice ha lamentato l'illegittima applicazione di costi collegati a commissioni di disponibilità fondi a partire dal III trimestre 2009 al IV trimestre 2014, con riferimento al conto corrente ordinario n. 9142 e al conto corrente anticipi n. 600484, nonché dal III trimestre 2009 al IV trimestre 2016, con riguardo al conto corrente ordinario n. 590631 e al conto corrente anticipi n. 8590631.

Gli addebiti non sarebbero dovuti in quanto difetterebbe un'ideale previa pattuizione e risulterebbe l'applicazione di oneri in misura diversa e maggiore di quelli fissati dalla normativa. Inoltre, parte attrice sostiene che i difetti di previsione contrattuale riguardano anche le commissioni di remunerazione degli sconfinamenti applicate sui conti correnti n. 9142 e 590631 dal II trimestre 2012 in avanti.

Con specifico riferimento ai conti correnti n. 9142 e n. 600484, l'attrice ha sostenuto che gli oneri per la disponibilità dei fondi sono stati disciplinati per la prima volta nel contratto di apertura del credito datato 27.2.2015.

Il consulente ha, pertanto, con riguardo al primo rapporto, eliminato gli addebiti indicati dall'attore che sono risultati effettivamente privi di idonea pattuizione scritta ed in particolare: *Commissione Disponibilità Fondi su fido di cassa addebitata nel periodo dal 3° trimestre 2009 al 1° trimestre 2011, Commissione Disponibilità Fondi sulla linea anticipi addebitata nel periodo dal 3° trimestre 2009 al 1° trimestre 2012, Commissione di Istruttoria Veloce addebitata nel periodo dal 2° trimestre 2014 al 4° trimestre 2014 e spese connesse al fido per l'intero periodo di vigenza contrattuale*. Con riguardo al conto corrente n. 600484, il consulente ha eliminato gli addebiti relativi alle Commissioni di Disponibilità Fondi sulla linea anticipi dal 2° trimestre 2012 al 4° trimestre 2014 compreso.

Il convenuto ha contestato la rettifica eseguita dal CTU in quanto - a suo dire - vi sarebbe la prova documentale dell'avvenuta pattuizione scritta di tali oneri. Dal documento 40 allegato alla seconda memoria si dovrebbe, infatti, riscontrare la sussistenza di commissioni stabilite tra le parti vevoli sia per il conto n. 9142 che per il conto 600484, in quanto accessorio al primo.

Analoga ricostruzione deve farsi per i rapporti di c/c n. 590631 e n. 8590631, per i quali, secondo parte attrice le commissioni di disponibilità fondi sono state pattuite per la prima volta nel contratto di apertura di credito datato 28.6.2017.

Non vi è, allora, alcuna prova - come parte convenuta afferma - della pattuizione di condizioni economiche che possano mettere in dubbio la correttezza delle rettifiche compiute dal CTU in tali rapporti.

7. Sull'illegittima girocontazione di competenze dal conto anticipi dal conto corrente anticipi n. 600484

Parte attrice sostiene che la banca abbia effettuato operazioni di girocontazione di addebiti originatisi all'interno del conto corrente anticipi n. 600484 verso il conto corrente ordinario n. 9142 senza che fosse stata autorizzata in forza di alcun accordo.

Inoltre, parte attrice sostiene che gli addebiti sul conto corrente ordinario di interessi maturati sul conto corrente anticipi determinerebbe un fenomeno di ~~anatocismo occulto e non conforme~~ alla disciplina vigente.

Al fine di analizzare la liceità delle operazioni di girocontazione e le ulteriori censure mosse dall'attore, occorre inquadrarle all'interno della prassi bancaria.

Il conto anticipi costituisce una modalità operativa attraverso la quale la Banca realizza l'operazione di anticipazione su crediti o su fatture. L'importo risultante dai documenti giustificativi del credito presentati dal cliente (fattura, ricevuta bancaria, ecc.) viene addebitato sul conto anticipi, ovviamente al netto dello scarto convenuto, con contestuale accredito sul conto corrente ordinario ad esso correlato. Alla scadenza dei termini del pagamento dei documenti presentati in precedenza e trascorsi i giorni tecnici eventualmente convenuti, se il debitore esegue la prestazione dovuta, si estingue anche la partita debitoria aperta sul conto anticipi, con contestuale accredito del residuo (scarto) sul conto corrente ordinario, laddove, invece, il terzo debitore non adempia la prestazione dovuta, la partita debitoria accesa sul conto anticipi si estingue ugualmente, ma, con addebito della posta debitoria sul conto corrente ordinario, quindi, le competenze via via maturate sul conto anticipi sono direttamente portate a debito sul conto corrente ordinario.

Nella prassi bancaria il conto anticipi si pone quindi in un rapporto di strumentalità rispetto al conto corrente ordinario perché gli interessi debitori, commissioni di massimo scoperto, spese maturate sul conto anticipi vengono addebitate sul conto corrente ordinario, al pari delle eventuali differenze a titolo di capitale (quando le fatture non siano pagate dai terzi debitori) attraverso una "girocontazione" periodica.

Tramite l'applicazione della richiamata tecnica contabile si ottiene il risultato ultimo che il conto anticipi risulta depurato delle voci afferenti le proprie competenze, pertanto, formato dalle sole poste a credito e a debito, mentre il conto ordinario viene gravato non solo dalle proprie competenze ma anche da quelle relative al conto anticipi.

Il consulente tecnico d'ufficio ha verificato che *"nessun documento contrattuale riferito al rapporto anticipi nr. 600484 disciplina ed autorizza la girocontazione trimestrale delle competenze (interessi, commissioni e spese) maturate sul conto tecnico sul conto"* corrente ordinario n. 9142. Pertanto, il consulente ha rettificato il saldo del conto corrente ordinario n. 9142 depurandolo dagli addebiti oggetto di giroconto dal conto corrente anticipi n. 600484.

Sotto tale profilo si precisa che nella prima relazione il CTU aveva operato alcune rettifiche considerando altresì dei rapporti di conto corrente non oggetto di specifica contestazione. Nella seconda relazione peritale, in ottemperanza alla richiesta di rettifica formulata dal G.I., sono state depurate esclusivamente le operazioni di girocontazione operate dal conto corrente anticipi n. 600484 verso il conto corrente ordinario n. 9142.

Si esclude invece che la girocontazione, che deve comunque essere pattuita, possa aver determinato un fenomeno di anatocismo vietato.

Per quanto concerne i conti anticipi, i relativi interessi maturati sulle anticipazioni e annotati sul conto ordinario devono essere considerati pagati con l'addebito in conto, così come -ad esempio- avviene in caso di addebito di una rata

di mutuo comprensiva di interessi, e pertanto non conservano la propria natura di interessi diventando capitale a tutti gli effetti: gli interessi computati su di essi non violano pertanto il divieto di anatocismo ex art. 283 c.c.

8. Sull'eccezione di prescrizione

I più recenti orientamenti giurisprudenziali sostengono che la distinzione tra rimessa solutoria e ripristinatoria - fondamentale per chiarire il *dies a quo* della prescrizione dell'eventuale ripetizione dell'indebitto - deve essere effettuata tenendo conto del c.d. saldo legale, ovvero del saldo risultato delle rettifiche operate in sede di giudizio. La Corte di Cassazione, infatti, ha recentemente affermato che: *"in tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi a interessi non dovuti o per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito - a prescindere dall'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato - e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del correntista, individuando se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento"* (Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 31781 del 04/12/2025).

Per tale motivo, l'eccezione di prescrizione deve essere valutata al termine dell'accertamento dei saldi dei conti correnti a seguito di rettifica.

In sede di osservazioni alla relazione peritale, il consulente di parte convenuta sostiene che non vi sia stato un unico affidamento di cassa, bensì ogni atto di concessione di fido avrebbe avuto l'effetto allo stesso tempo di revocare il fido precedente e di concederne uno nuovo. Tale impostazione ha chiare ripercussioni in tema di prescrizione, in quanto ogni revoca di fido determinerebbe l'esigibilità immediata degli addebiti iscritti al momento della revoca, con la conseguenza che le successive rimesse dovrebbero essere considerate di natura solutoria.

Tale tesi, come correttamente sostenuta dal consulente d'ufficio, non è corretta. L'istituto di credito ha solo rideterminato l'entità del fido, senza mai revocare il precedente.

Perciò, essendovi una continuità nella concessione del fido, i successivi versamenti non possono essere considerati automaticamente rimesse solutorie.

A tale principio dovrà attenersi quindi il CTU in sede di ricalcolo.

9. Sull'eccezione di abuso del diritto

Parte convenuta eccepisce che l'azione promossa da parte attrice per l'accertamento di un nuovo saldo dei conti corrente attraverso l'eliminazione di alcuni addebiti possa considerarsi un abuso del diritto, in quanto l'attrice per lungo tempo si è avvalsa dei servizi della banca senza alcuna contestazione.

Tale generica contestazione non può di per sé assurgere a eccezione di abuso del diritto, poiché non si individua l'abusività dell'esercizio del diritto. Infatti, la Corte di Cassazione ha ormai precisato che *“si ha abuso del diritto quando il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti. Ricorrendo tali presupposti, è consentito al giudice di merito sindacare e dichiarare inefficaci gli atti compiuti in violazione del divieto di abuso del diritto, oppure condannare colui il quale ha abusato del proprio diritto al risarcimento del danno in favore della controparte contrattuale, a prescindere dall'esistenza di una specifica volontà di nuocere, senza che ciò costituisca una ingerenza nelle scelte economiche dell'individuo o dell'imprenditore, giacché ciò che è censurato in tal caso non è l'atto di autonomia negoziale, ma l'abuso di esso (in applicazione di tale principio, è stata cassata la decisione di merito la quale aveva ritenuto insindacabile la decisione del concedente di recedere ad nutum dal contratto di concessione di vendita, sul presupposto che tale diritto gli era*

